

12045

DGPROF



Publicato il 19/10/2020

N. 10640/2020 REG.PROV.COLL.
N. 13997/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA



sul ricorso numero di registro generale 13997 del 2019, proposto da

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Ferrau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, non costituita in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Ministero della Salute
DGPROF
0054018-A-17/11/2020



A

- del D.M. -OMISSIS-, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. -OMISSIS-, del Ministero della Salute relativo all'“istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione” nella parte in cui impone il possesso del requisito dei “trentasei mesi” di attività lavorativa svolta “negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018”;

per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti di presentare validamente la domanda di inserimento negli elenchi ad esaurimento relativi alla figura professionale di massofisioterapista, con conseguente declaratoria di illegittimità della previsione del D.M. impugnato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che nella prospettiva di parte ricorrente, come da ultimo specificata in occasione della odierna udienza pubblica, l'art. 5 del gravato decreto ministeriale sarebbe illegittimo, in quanto riguardante talune figure (massofisioterapisti) non più annoverabili nella categoria delle “professioni sanitarie” – cui esclusivamente si riferisce l'art. 1, comma 537, della legge n. 145 del 2018 – ma in quella degli “operatori di interesse sanitario” (la cui disciplina è riservata altresì alla competenza regionale, ai sensi dell'art. 117 Cost.);

Considerato che l'anelata caducazione del predetto art. 5 si rifletterebbe positivamente sugli odierni ricorrenti, ma non anche su tutti quegli altri soggetti, che, qualora già iscritti nell'elenco ivi previsto (in quanto risultati in possesso dei prescritti requisiti), ne risulterebbero inevitabilmente danneggiati;

comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria di questo Tribunale, della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi alla scadenza del predetto termine (30 gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dai predetti siti Internet sino alla definizione del giudizio davanti a questo Tribunale;

Impregiudicata ogni altra decisione che verrà eventualmente adottata, mediante accordo Stato – Regioni, in merito all'ordinamento e alla disciplina della figura degli operatori di interesse sanitario;

Ritenuto di fissare la pubblica udienza del 4 maggio 2021 per la prosecuzione nel merito della presente controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater):

- Ordina alle parti ricorrenti di provvedere alla integrazione del contraddittorio, secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione;
- Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 maggio 2021.

Compensa le spese della presente fase.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Paolo Marotta

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

STUDIO LEGALE FERRAÙ

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

AVV. GIOVANNI FERRAÙ
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. FRANCESCO MANUELE GIUFFRIDA
AVV. VALENTINA LAZZARO
AVV. GAETANO ROMANO
AVV. CLAUDIO CANTARELLA
AVV. VINCENZO GALVAGNO
AVV. IRENE CAVALLARO
DOTT. SALVATORE IMPELLIZZERI
DOTT. GIOVANNI FATUZZO

AREA PENALE
AVV. MARIA LETIZIA GALATI
AVV. STEFANO F. PIPITONE

RESPONSABILE DI SEGRETERIA
SERENA VAGLIASINDI

Catania, 10 novembre 2020

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:
T.A.R. LAZIO, ROMA, Sez. III Quater, R.G. n. 13997/2019;

2. Nominativo parti ricorrenti:

1. FATUZZO	DAVIDE	FTADV00R16C351G
2. GIRARDI	DOMENICO	GRRDNC85E02H931E
3. MARGHELLA	ANTONIO	MRGNTN81T30H501S
4. MISTRETTA	ROSARIO ROY	MSTRRR89C23G273D
5. MORINI	FRANCESCO	MRNFNC70T23C745C
6. ORTENZI	GIOELE	RTNGLI93M09D542X
7. PES CETTI	ALESSANDRO	PSCLSN94D29C770O
8. PIZZUTO	GABRIELE	PZZGRL94B24B202T
9. VANDINI	MAURIZIO	VNDMRZ75H05D488K

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

- D.M. 9 agosto 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 il 10 settembre 2019, del Ministero della Salute relativo alla *“istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”* nella parte in cui impone il possesso del requisito dei *“trentasei mesi”* di attività lavorativa svolta *“negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018”*.

Indicazione delle amministrazioni resistenti:

a) **Ministero della Salute** in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura Generale dello Stato, elettivamente dom.to in Via dei Portoghesi n. 12 – Roma, costituito in giudizio.

STUDIO LEGALE FERRAÙ

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

b) **Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari Radiologia Medica e Delle Professioni Sanitarie Tecniche**, in persona del legale rappresentante, non costituito in Giudizio.

4. Elenco nominativo controinteressati:

Meli Giuseppe (controinteressato indicato in ricorso).

Il TAR Roma ha ritenuto di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli attuali iscritti nell'elenco di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, il quale non può essere riportato qui per ragioni di dimensioni del file, e che può trovarsi al seguente indirizzo <https://webiscritti.tsrnweb.it/Public/RicercaIscritti.aspx>.

5. **Testo integrale del ricorso:** sarà allegato al presente atto.

6. **Indicazione del numero dell'ordinanza del TAR che autorizza la notifica per pubblici proclami:**

TAR Lazio, Roma, Sez. III Quater, Ordinanza n. 10640/2020 Reg. Prov. Coll.

7. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerche ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Lazio - Roma " della sezione "T.A.R.".

Si allega

- A) Testo integrale del ricorso Agostinelli;
- B) Ordinanza n. 10640/2020 TAR Roma.

Catania, 10 novembre 2020

Avv. Giovanni Ferrau



Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

ORIGINALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

RICORSO CON ISTANZA EX ART. 56 E 55 C.P.A.

Nell'interesse di

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
1. FATUZZO	DAVIDE	FTADVVD00R16C351G
2. GIRARDI	DOMENICO	GRRDNC85E02H931E
3. MARGHELLA	ANTONIO	MRGNTN81T30H501S
4. MISTRETTA	ROSARIO ROY	MSTRRR89C23G273D
5. MORINI	FRANCESCO	MRNFNC70T23C745C
6. ORTENZI	GIOELE	RTNGLI93M09D542X
7. PESCEZZI	ALESSANDRO	PSCLSN94D29C770O
8. PIZZUTO	GABRIELE	PZZGRL94B24B202T
9. VANDINI	MAURIZIO	VNDMRZ75H05D488K

tutti rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv. Giovanni Ferrau (C.F. FRR GNN 73R19 C351L), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di segreteria all'indirizzo pec giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it;

CONTRO

- Il **MINISTERO DELLA SALUTE** in persona del Ministro *pro tempore*;
- **FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TECNICI SANITARI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE**(C.F. 01682270580) in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

CONTROINTERESSATO

- **MELI GIUSEPPE**, nato a Bronte il 10 maggio 1984 ed ivi residente in via Achille Grandi n. 51

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DELLA MISURA CAUTELARE
INVOCATA**

- del D.M. 9 agosto 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 il **10 settembre 2019**, del Ministero della Salute relativo all' *"istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione"* nella parte in cui impone il possesso del requisito dei *"trentasei mesi"* di attività lavorativa svolta *"negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018"* (doc.1).

PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto di parte ricorrente a presentare validamente la domanda di inserimento negli elenchi ad esaurimento relativi alla figura professionale di massofisioterapista, con conseguente declaratoria di illegittimità della previsione del D.M. impugnato.

PREMESSE.

1. IL PETITUM SOTTESO AL PRESENTE GIUDIZIO. SULL'INTERESSE AD AGIRE.

Gli odierni ricorrenti sono tutti soggetti che hanno avviato il loro percorso di studi presso un ente autorizzato alla formazione di massofisioterapisti, con conseguente rilascio del relativo titolo abilitante allo svolgimento della professione in questione.

In particolare, parte ricorrente ha conseguito il seguente diploma (doc.2)

RICORRENTE	DATA CONSEGUIMENTO TITOLO	NORMATIVA AUTORIZZATIVA PER IL RILASCIO DEL TITOLO
1. FATUZZO	21/06/2019	L. 403/71- D.P.R.1406/1968 - D.M. 105/97
2. GIRARDI	6/06/2019	Legge n. 43/2006 e D. G. R. Umbria n. 1959 del 15/11/2006
3. MARGHELLA	29/10/2019	L. 403/71- D.P.R.1406/1968 - D.M. 105/97

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

4. MISTRETTA	27/10/2012	D.P.R.n. 1406/1968 legge n 403/1971 del D.M 105 del 17 febbraio 1997
5. MORINI	29/10/2019	D.P.R. 1406/1968, legge 403/1971, D.M. 105 del 17/02/1997
6. ORTENZI	10/07/2019	Art. 1 della Legge 19.05.1971 n.403 - dei DD.PP.RR n.4 del 14/01/1972 e n.10 del 15/01/1972 - dell'Art. 1 c.32 del D.P.R. 27/03/1969 n.130
7. PESCEI	10/07/2019	Art. 1 della legge 19/05/1971 n. 403 - DD.PP.RR. n. 4 del 14/01/1972 e n. 10 del 15/01/1972 - art. 1 c. 32 del D.P.R. 27/03/1969 n. 130
8. PIZZUTO	29/10/2019	D.M 105 del 17/02/1997 DGR n 8349/1996- n 1581/2005-n 252/2015-n 1959/2006
9. VANDINI	29/10/2019	D.P.R. N. 1406/1968, DELLA LEGGE N. 403/1971,DEL D.M. 105 DEL 17 FEBBRAIO 1997

Come è possibile evincere dalla lettura della tabella sopra riportata, tutti i ricorrenti sono in possesso di un valido titolo finalizzato allo svolgimento della professione.

In tal senso, basti pensare che è lo stesso Ministero resistente a rilasciare apposita certificazione dalla quale è possibile evincere che si tratti proprio di un titolo che "abilita all'esercizio dell'attività di massofisioterapista ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403" (doc.3)

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 - Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 - 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

ATTESTATO

A richiesta dell'interessato e per gli usi consentiti dalla legge,
sulla scorta degli atti d'ufficio, si attesta che il

ATTESTATO DI MASSAGGIATORE-MASSOFISIOTERAPISTA (triennale)
Rilasciato ai sensi e per gli effetti della legge n. 403/1971

conseguito presso

PUNTO FORMAZIONE SRL FOLIGNO (PG)

in data 6 giugno 2019

dal Sig. **ALLEGRINI Mirko**
nato a Negrar (VR) (Italia) il 19 ottobre 1981

- abilita all'esercizio dell'attività di massofisioterapista ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403;
- corrisponde al livello di qualifica previsto dall'articolo 11, lettera b), punto ii), della direttiva 2005/36/CE e ss. mm.;
- soddisfa le condizioni di riconoscimento richieste dall'articolo 13 della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche.


Si precisa che in Italia non esiste un registro per l'arte ausiliaria sanitaria di massofisioterapista e, pertanto, non può essere rilasciato alcun certificato relativo alla verifica dell'iscrizione al suddetto dell'onorabilità professionale (good standing).

Roma, 11 SET. 2019

Pratica n. 2015/4666



Il direttore dell'ufficio
(Vincenzo Canalà)



558143598

0944906-F-13/09/2019
1.5 n. a. 1/2015/4666

Ministero della Salute
DGRDF

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

Tuttavia, stante l'evoluzione normativa subita di recente con riferimento alla fattispecie in esame, parte ricorrente rischia di essere gravemente pregiudicata dall'*agere* dell'amministrazione resistente.

Con i provvedimenti in questa sede impugnati, infatti, il Ministero ha provveduto alla creazione di elenchi speciali in cui – secondo quanto previsto dalla L. n. 145/2018 – è obbligatorio iscriversi, **entro la data del 31 dicembre 2019**, per poter esercitare la professione, richiedendo, tuttavia, requisiti del tutto illegittimi e non previsti dal Legislatore.

Ai fini del decidere, è opportuno precisare che, con il presente giudizio, parte ricorrente non chiede in nessun caso di essere inserita, *sic et simpliciter*, negli elenchi speciali indetti dal Ministero in forza del D.M. in questa sede impugnato.

Al contrario, la finalità del presente giudizio è quella di chiedere **l'eliminazione** della clausola del decreto ministeriale “automaticamente escludente” dalla procedura, per mezzo della quale non è consentito chiedere ed ottenere l'inserimento nei predetti elenchi ai soggetti che non abbiano maturato almeno 36 mesi di attività lavorativa nell'ultimo decennio (decorrente dall'1 gennaio 2019).

Per le ragioni che si vedranno, tale “clausola” risulta essere manifestamente illegittima oltre che illogica e, pertanto, necessita di immediata impugnazione da parte degli aspiranti partecipanti, in ossequio alle indicazioni fornite dall'Adunanza Plenaria con la sentenza n. 9/2014, nonché delle più recenti proprio di codesto Collegio, tra cui – *ex multis* – la sentenza n. 6 dicembre 2018, n. 11828.

Ed infatti, applicando i predetti principi al caso di specie, parte ricorrente sta provvedendo ad impugnare i provvedimenti meglio specificati in epigrafe nella parte in cui contengono disposizioni che risultano essere automaticamente escludenti, ovvero sia la previsione del requisito temporale dei 36 mesi di attività lavorativa comunque prestata nel decennio antecedente l'emanazione degli atti della cui legittimità si discute.

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

Difatti, come si avrà modo di dimostrare nel prosieguo della trattazione del presente ricorso, il D.M. 9 agosto 2019 (pubblicato in G.U. il 10 settembre 2019), ha inserito all'art. 5 una previsione tale da rendere impossibile per i ricorrenti poter presentare la domanda di inserimento negli elenchi speciali.

Si avrà modo di dimostrare, infatti, che tale requisito è frutto di un eccesso di potere e violazione di legge di cui si è tacciato l'operato del Ministero, avendo travalicato ed erroneamente interpretato le specifiche disposizioni di legge.

Per di più, ove l'agere dell'Amministrazione venga ritenuto conforme ai dettati normativi, si avrebbe la diretta conseguenza di dover procedere alla declaratoria di illegittimità costituzionale che ha facultato il Ministero di escludere dal novero dei soggetti ammessi alla presentazione della domanda di inserimento negli elenchi i soggetti che, come parte ricorrente, non hanno mai lavorato, ma hanno comunque ottenuto, entro la data del 31 dicembre 2019 (termine ultimo entro cui presentare le domande di inserimento) un titolo avente efficacia abilitativa all'esercizio della professione di massofisioterapia *ex lege*.

Con ordine.

2. I massofisioterapisti e l'evoluzione della normativa applicabile.

La vicenda che oggi ci occupa prende le mosse dall'approvazione della L. n. 3/2018, passata alla cronaca con il nome di Legge Lorenzin, la quale ha avuto l'obiettivo di procedere al riordino delle professioni sanitarie, prevedendo l'obbligatoria iscrizione al rispettivo albo, al fine di consentirne l'esercizio in qualunque forma giudica essa viene svolta.

Nello specifico, l'art. 4 comma 9 della citata Legge ha previsto la trasformazione dei collegi professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, prevedendo l'inglobamento al proprio interno di ben 17 albi di nuova istituzione, relativamente alle professioni sino ad allora non riordinate.

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

Come è noto, infatti, il D. lgs n.502/92 stabiliva che il Ministero della Salute potesse sopprimere tutte le figure professionali ed i relativi corsi non disciplinati, mantenendo in vita solo quelle rispetto alle quali si fosse proceduto ad un "riordinamento".

Successivamente, con il D. Lgs 517/93 il Dicastero veniva facultato della possibilità di scegliere le figure professionali da sopprimere, quelle da riordinare e quelle da conservare con il vecchio ordinamento.

Senza voler tediare il collegio, per quanto qui di interesse, basti considerare che al culmine delle singole successioni normative, si giunge il 13 marzo 2018 all'emanazione del Decreto del Ministero della salute, per mezzo del quale, all'art. 2 comma 1, viene definitivamente disposto un riordino delle professioni sanitarie, mediante la previsione che *"possono iscriversi all'albo"* ai fini dell'esercizio dell'attività lavorativa, *"coloro che sono in possesso della laurea abilitante all'esercizio della relativa professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante"* in base all'art. 4 della Legge n. 42/1999.

In tale contesto si inserisce la previsione di cui all'art. 1 comma 537 della L. n. 145/2018.

Per stessa ammissione del Senato – a mezzo di quanto riportato all'interno dei lavori preparatori relativi all'emendamento di cui si discute – la disposizione che ordina l'inserimento all'interno degli elenchi speciali si applica ai lavoratori esercenti attività rientrante nel novero delle professioni sanitarie riordinate. (cfr. in tal senso doc. 4).

A questo punto, occorre chiedersi quale sia la sorte dei massofisioterapisti, giacché essi non rientrano certamente nel novero applicativo della predetta disposizione.

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

Per rispondere a tale interrogativo, è necessario richiamare la medesima relazione del Senato ove viene chiarita l'esatta posizione dei soggetti che, come parte ricorrente, sono incerti circa le sorti della propria attività lavorativa.

In relazione a tale norma, occorre sottolineare che le figure professionali sopra richiamate di massaggiatore e massofisioterapista, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 42/1999 (17 marzo 1999), sono state formate con corsi regionali di durata biennale o triennale; inoltre, le stesse figure non sono state riordinate dalla nuova disciplina sulle professioni sanitarie di cui alla prima citata L. n. 3/2018. Pertanto, la *ratio* della disposizione in esame è quella di superare, anche per tali figure, l'indeterminatezza del quadro giuridico, permettendo anche a questi operatori - che possano dimostrare i requisiti sopra esaminati - l'iscrizione agli elenchi speciali da costituire con decreto del Ministero della salute. In ogni caso, proprio per non creare future incertezze nell'applicazione della normativa che si vuole qui riordinare, si prevede la soppressione delle figure dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, previste ai sensi della richiamata legge n. 403 del 1971.

Per stessa ammissione del Legislatore, dunque, rispetto alla figura di massofisioterapista, non vi è stata alcuna operazione di riordino operata dalla L. n. 3/2018, depotenziando l'ambito applicativo analogico delle disposizioni previste per le professioni sanitarie riordinate.

Tuttavia, onde evitare il perpetrarsi dell'*"indeterminatezza del quadro giuridico"* applicabile ai massofisioterapisti, il Legislatore – seppur non spenda neanche una parola nel testo normativo – provvede egli stesso a dettare una nuova disciplina applicabile, seguendo un ben preciso iter.

Da una parte, infatti, stabilisce che anche per gli operatori che siano in possesso di un titolo ottenuto a seguito dell'emanazione della L. n. 42/1999 venga disposta la predisposizione di un elenco speciale ove essere inseriti al fine di poter esercitare legittimamente la professione; dall'altra parte, si procede all'abrogazione della L. n. 403/1971, al fine di impedire che vengano avviati nuovi corsi di formazione all'esito dei quali venga rilasciato un valido titolo per l'esercizio della professione di massaggiatori e massofisioterapisti.

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

Di non poco momento, infatti, risultano essere le problematiche sorte a seguito delle diverse disposizioni succedutesi nel corso dei decenni che altro non hanno fatto se non ingarbugliare ancor di più una fattispecie già di per sé complessa.

Ed infatti, nel 1996 il Ministero della Salute decise, ai sensi del D. Lgs. 502/92 e s.m.i, che: *“i corsi di formazione professionale per l’acquisizione della qualifica di massofisioterapista rientrano fra quelli soppressi alla data del 1° gennaio 1996, ai sensi dell’art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.”*

Successivamente, nel 1998 lo stesso Ministero della Salute, con il c.d. “Decreto Bindi” ossia il DM 10 luglio 1998, emanato in attuazione proprio del D. Lgs. 502/92 e s.m.i, ha provveduto a prorogare i corsi di massofisioterapista per non vedenti in attuazione alla legge n. 403 del 1971 ed al D. Lgs 502/92 e s.m.i.

Tuttavia, secondo anche quanto stabilito dal G.A., *“è vero, tuttavia, che il decreto ministeriale si riferisce esplicitamente al massofisioterapisti non vedenti, ... non sembra, però, che si possa distinguere fra massofisioterapisti vedenti e non vedenti come se fossero due figure professionali diverse ... pertanto, tutto ciò che il decreto ministeriale 10 luglio 1998 dice con riferimento alla formazione ed all’esercizio professionale dei massofisioterapisti non vedenti, è per necessità logica e giuridica estensibile anche ai massofisioterapisti vedenti”* (cfr. T.A.R Umbria, sent. n. 340/2001).

Così interpretata la disposizione in parola ha reso, di fatto, latente la valenza dei corsi di formazione avviati dalle Regioni al fine di formare massofisioterapisti idonei a trovare con il titolo ottenuto una ubicazione nel mondo del lavoro.

Pertanto, il DM 10 luglio 1998 ha, sostanzialmente, prorogato le autorizzazioni dei corsi di formazione professionale di massofisioterapista (non vedenti e vedenti) sino al 31 dicembre 2018 come previsto dalla legge di bilancio 2018 sulla base di quanto previsto dall’art. 1 comma 541, a mente del quale *“in relazione a quanto disposto dall’art. 6 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere attivati*

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1 febbraio 2006, n. 43”.

Da quanto sopra riportato, si ricava quanto segue.

Sin dalla data di introduzione nell'ordinamento, la figura di massofisioterapista ha sempre destato perplessità in punto di normativa applicabile e di efficacia dei titoli rilasciati.

Ed infatti:

- il riconoscimento è avvenuto con la **legge 5 luglio 1961, n. 570**, istitutiva *“della Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell'istituto statale d'istruzione professionale per ciechi annesso all'istituto nazionale dei ciechi Vittorio Emanuele II di Firenze”*;

- il **D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1406** ne ha approvato regolamento, programmi ed orari di insegnamento della scuola nazionale;

- successivamente, la legge 19 maggio 1971, n. 403, all'articolo 1, comma 1, ha definito quella del massofisioterapista «professione sanitaria ausiliaria», *“esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente. Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se queste sono effettuate da massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente”*. La stessa legge, all'articolo 2, ha posto l'obbligo in capo alle strutture sanitarie pubbliche di *“assumere direttamente in ruolo un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi istituito con la legge 21 luglio 1961, n. 686”*. Inoltre, la legge ha stabilito che il massofisioterapista può svolgere anche autonomamente la sua professione;

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria, nel regolamentare la formazione universitaria del personale esercente le professioni sanitarie all'epoca chiamate «ausiliarie», ha demandato al Ministro della sanità l'individuazione delle figure professionali da formare e dei relativi profili, prevedendo la soppressione entro due anni dei “*corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341*”;

- il D.M. 17 febbraio 1997, n. 105, concernente programmi ed orari di insegnamento per i corsi di qualifica degli istituti professionali di Stato, ha approvato il mansionario del massofisioterapista, e ha chiarito che il professionista “*esegue e applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia*”, oltre ad essere in possesso di una solida cultura di base e di una preparazione professionale, che gli consentono sicure competenze operative atte alla prevenzione, alla cura e riabilitazione. Il massofisioterapista, inoltre, per le competenze acquisite è in grado di lavorare sia in strutture pubbliche che private e di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia;

- con D.M. 10 luglio 1998, il Ministro della Sanità, tenuto conto di quanto previsto dall'art 6, comma 3, D.lgs. n. 502/1992, ha precisato che i corsi di formazione professionale per non vedenti, volti all'acquisizione della qualifica di massofisioterapista “*non rientrano fra quelli soppressi all'1 gennaio 1996*”, e che il titolo rilasciato all'esito di tali corsi abilita all'esercizio della relativa professione.

Tale D.M. ha, inoltre, statuito che con futuro provvedimento (mai emanato se non con la L.n. 145/2018) sarebbe stata “rideterminata la figura ed il relativo profilo del massofisioterapista”, mentre i relativi corsi di formazione “sarebbero stati riordinati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione”; in ogni caso, fino all'attivazione di tali nuovi corsi, “*i corsi di*

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

massofisioterapista per non vedenti continuano ad essere svolti in base al vigente ordinamento degli studi con il rilascio del titolo abilitante all'esercizio della professione, secondo la vigente normativa'.

Con tali interventi normativi di primo e secondo rango, si assiste ad una biforcazione delle sorti dei soggetti che hanno (malauguratamente) deciso di intraprendere una professione disciplinata da un quadro normativo caratterizzato da cotanta incertezza.

Da una parte, infatti, troviamo tutti i massofisioterapisti formati ai sensi della Legge n. 403/71, i cui titoli sono stati resi equipollenti ai sensi del D. lgs 502/92, della Legge n. 42 del 1999 e del DM 27 luglio 2000 (triennali vedenti e non vedenti) purché i corsi siano stati autorizzati **entro il 31 dicembre 1995**. Costoro, pertanto, rientrano nell'ambito applicativo dell'art.1 comma 1 della legge n. 43 del 2006 e nella legge n. 3 del 2018 in virtù del riconoscimento dell'equipollenza ed equivalenza.

Dall'altra parte, vengono confinati tutti i massofisioterapisti (non vedenti e vedenti) formati ai sensi della legge n. 403 del 1971 i cui corsi sono stati oggetto di proroga come previsto dal DM 10 luglio 1998 emanato in attuazione al D.Lgs 502/92 e s.m.i (GU n.163 del 15-7-1998).

Occorre rammentare che il predetto DM 10 luglio 1998 **ha prorogato le autorizzazioni dei corsi di formazione professionale di massofisioterapista (non vedenti e vedenti) sino al 31 dicembre 2018 come previsto dalla legge di bilancio 2018.**

Inoltre, con l'entrata in vigore della legge costituzionale n.3 del 2001 recante le modifiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione, il Ministero della Salute è stato privato del potere di disciplinare le materie riconducibili alle "professioni" e alla "salute" in quanto inserite tra quelle da considerare concorrenti tra le competenze dello Stato e delle Regioni.

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553631 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

Pertanto, allo stato attuale esistono soggetti che, come parte ricorrente, si trovano ad essere vittima di proroga di corsi mai riordinati, pur rientrando nella previsione del D.Lgs 502/92, della legge n. 403/71 e del DM 10 luglio 1998.

3. L'avvento della L. n. 145/2018. I lavori preparatori e la relazione del Senato.

Per tali soggetti, non rimaneva che un'unica alternativa: auspicare l'avvento di una normativa che, una volta per tutte, chiarisse la posizione dei massofisioterapisti rispetto al quadro normativo contorto e incerto che negli anni si è venuto a creare.

Come si è potuto constatare dalla lettura della precedente ricostruzione normativa, infatti, il ruolo dei massofisioterapisti rappresenta una sorta di “zona grigia” che il susseguirsi di varie legislature e disposizioni tra di loro non coordinate continua a penalizzare e a rendere ancor più incerta.

Tali problematiche sono ben note al Senato del 2018 il quale, nero su bianco, nella relazione di accompagnamento alla Finanziaria, scrive testualmente:

In relazione a tale norma, occorre sottolineare che le figure professionali sopra richiamate di massaggiatore e massofisioterapista, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 42/1999 (17 marzo 1999), sono state formate con corsi regionali di durata biennale o triennale; inoltre, le stesse figure non sono state riordinate dalla nuova disciplina sulle professioni sanitarie di cui alla prima citata L. n. 3/2018. Pertanto, la *ratio* della disposizione in esame è quella di superare, anche per tali figure, l'indeterminatezza del quadro giuridico, permettendo anche a questi operatori - che possano dimostrare i requisiti sopra esaminati - l'iscrizione agli elenchi speciali da costituire con decreto del Ministero della salute. In ogni caso, proprio per non creare future incertezze nell'applicazione della normativa che si vuole qui riordinare, si prevede la soppressione delle figure dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, previste ai sensi della richiamata legge n. 403 del 1971.

Sul punto è necessaria qualche precisazione.

- A) Il Senato è ben consapevole dell'indeterminatezza del quadro giuridico sotteso alla figura di massofisioterapista e, per questo, provvede a riordinarne la disciplina, giacché tale figura professionale non è rientrata nell'ambito applicativo della L. n. 3/2018.

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

- B) Partendo dal presupposto che possono esercitare tale professione solo i soggetti che abbiano ottenuto un titolo in forza dei corsi regionali attivati e prorogati in applicazione della L. n. 42/1999 e del D.M. 10 luglio 1998, consente anche a tali professionisti di essere iscritti in elenchi speciali che verranno costituiti con decreto del Ministero della salute, **purché siano in possesso del predetto titolo valido.**
- C) Proprio per evitare dubbi interpretativi, provvede all'abrogazione della disposizione che consente di istituire **nuovi corsi** di formazione per massofisioterapisti, nonché ad equiparare definitivamente tale figura con quello di massofisioterapista cieco.

L'intervento legislativo applicabile ai massofisioterapisti segue dunque un percorso parallelo rispetto a quello delle professioni sanitarie riordinate, prendendo le mosse proprio dalla Legge Finanziaria del 2018 e dando il via ad un procedimento modificatorio della disciplina applicabile che avrebbe dovuto dare organicità alla figura professionale in questione.

Tuttavia, così non è stato.

4. L'emanazione del D.M. 9 agosto 2019. L'erronea interpretazione del Ministero. La contraddizione logica.

Orbene, manifestamente ignorando sia il contesto storico e normativo in cui la disciplina applicabile ai massofisioterapisti è stata concepita ed emanata, il Ministero ha passivamente ed erroneamente emanato il D.M. in questa sede impugnato, letteralmente sovvertendo i termini della questione.

Ed infatti, si legge:

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel.095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

Art. 5

Elenco speciale dei massofisioterapisti

1. Ai sensi del comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e' istituito l'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo e' stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.

2. Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e all'art. 2.

A ben vedere, dunque, il Ministero ha ritenuto di consentire a chi fosse in possesso di un titolo conseguito in forza della L. n. 403/1971, di poter essere inserito a domanda nell'elenco speciale riservato alla figura di massofisioterapista.

Tuttavia, erroneamente, disciplina tale richiesta di inserimento applicando le medesime previsioni di cui all'art. 1 commi 2, 3, 4, 5 e 6, riferibili alle sole professioni sanitarie riordinate ai sensi della L. n. 3/2018, così travalicando i limiti di potere concessi all'*agere* amministrativo, nonché adottando provvedimenti totalmente contrastanti con le disposizioni di riferimento.

Ciò a cui si assiste, dunque, è una manifesta illogicità.

Da una parte, infatti, il Ministero sembra ben conoscere la vicenda dei massofisioterapisti, decidendo di tenere in considerazione tutti i soggetti che abbiano conseguito un titolo ai sensi della L. n. 403/1971.

Conseguentemente, avrebbe dovuto essere consentito a tutti i soggetti che abbiano ottenuto un titolo valido in forza delle predette normative o che, quantomeno, stiano frequentando un corso attivato in forza della disciplina precedentemente richiamata e, quindi, avviati comunque entro il 31 dicembre 2018, di poter validamente presentare domanda di inserimento negli elenchi di cui si discute.

Ma così non è stato.

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 - Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 - 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

Infatti, con il comma 2 dell'art. 5, l'Amministrazione ha consentito di poter richiedere di essere inseriti negli elenchi speciali solo a quei soggetti che dimostrino di svolgere o aver svolto l'attività professionale per almeno 36 mesi maturati entro la data di entrata in vigore della L. n. 145/2018 (1 gennaio 2019).

Sulla scorta delle premesse testé riportate, parte ricorrente ha interesse a procedere all'immediata impugnazione delle disposizioni del D.M. che appaiono immediatamente "escludenti" dalla possibilità per gli stessi di presentare validamente la domanda di inserimento negli elenchi speciali, per i seguenti

MOTIVI

1. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA' MANIFESTA.

Preliminarmente, si eccepisce l'illegittimità del D.M. impugnato nella parte in cui all'5 comma 2, stabilisce di dettare la medesima disciplina di inserimento negli elenchi speciali ad esaurimento prevista per le professioni sanitarie riordinate ai sensi della L.n. 3/2018 anche nei confronti dei massofisioterapisti.

Sul punto si è avuto modo di osservare, nella parte in fatto del presente atto, come la disposizione (art. 4 bis della L.n. 26 febbraio 1999, n. 42) che ordina l'inserimento all'interno degli elenchi speciali – così come chiarito dalla relazione predisposta dal Senato - si applica esclusivamente ai lavoratori esercenti attività rientrante nel novero delle professioni sanitarie riordinate (all'interno delle quali NON vi è quella di massofisioterapista).

Orbene, costituisce principio invalicabile dell'ordinamento giuridico che la Pubblica Amministrazione necessiti di un espresso conferimento di poteri da parte del Legislatore al fine di dettare regole applicative in settori demandati alla regolamentazione secondaria.

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

Diretta conseguenza di tale principio risulta essere la circostanza in base alla quale, in nessun caso, possono essere previste regole più restrittive rispetto al dettato normativo di riferimento.

Ora, il legislatore è ben consapevole – come detto – della frammentarietà della disciplina relativa ai massofisioterapisti e, pertanto, ha provveduto – seppur grossolanamente – a dettare una disciplina riordinatrice della fattispecie.

Il legislatore è ben consapevole – come detto – della frammentarietà della disciplina relativa ai massofisioterapisti e, pertanto, ha provveduto – seppur grossolanamente – a dettare una disciplina riordinatrice della fattispecie.

In particolare, chiarisce che

Pertanto, la *ratio* della disposizione in esame è quella di superare, anche per tali figure, l'indeterminatezza del quadro giuridico, permettendo anche a questi operatori - che possano dimostrare i requisiti sopra esaminati - l'iscrizione agli elenchi speciali da costituire con decreto del Ministero della salute. In ogni caso, proprio per non creare future incertezze nell'applicazione della normativa che si vuole qui riordinare, si prevede la soppressione delle figure dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, previste ai sensi della richiamata legge n. 403 del 1971.

La disposizione in esame, cui fa riferimento la relazione del Senato all'emendamento alla legge Finanziaria 145/2018, è quella contenuta nell'art. 1 comma 541, ove viene espressamente stabilito che *“a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, è abrogato”*.

Ciò significa che a partire dall'1 gennaio 2019 non potranno essere più attivati nuovi corsi di formazione per massofisioterapisti.

Continua, poi, la relazione in esame, statuendo che la *ratio* della disposizione è quella di consentire a *“tutti coloro che possano dimostrare i requisiti sopra esaminati”* – vale a dire di essere in possesso di un titolo abilitante all'esercizio della professione rilasciato in forza di un corso attivato ed autorizzato in applicazione della L. n.

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

403/1971 - di poter richiedere l'iscrizione "agli elenchi speciali da costituire con decreto del Ministero della salute".

Il Ministero della Salute, tuttavia, ha totalmente frainteso il dettato normativo, ritenendo di pretendere da coloro i quali abbiano frequentato un corso di formazione autorizzato ai sensi della normativa descritta, un periodo di lavoro pari a 36 mesi – svolti almeno negli ultimi 10 anni – e maturati entro il 31 dicembre 2018.

Tale disposizione è del tutto illegittima.

Ed infatti, il Ministero non può procedere ad eliminare dal novero dei soggetti legittimati a presentare la richiesta di inserimento negli elenchi speciali tutti coloro i quali – come parte ricorrente – sono in possesso di un titolo abilitante all'esercizio della professione rilasciato da enti all'uopo autorizzati, ma che, soli per ragioni temporali e, senza colpa, rischiano di ritrovarsi tra le mani "carta straccia".

Sul punto si consideri quanto segue.

Come anticipato, il Legislatore è conscio dell'esistenza di corsi avviati in forza della L. n. 403/1971 e che gli stessi, grazie alle proroghe attuate mediante norme di rango primario e secondario, sono stati sino ad oggi autorizzati.

Ecco perché, con il comma 542 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 ha provveduto ad eliminare qualsivoglia dubbio interpretativo, non consentendo più di avviare alcun nuovo corso formativo.

Viene allora da chiedersi quale sia la sorte da attribuire a tutti quei corsi autorizzati ed avviati legittimamente entro la data del 31 dicembre 2018 e, rispetto ai quali, centinaia di inconsapevoli candidati stanno partecipando nella speranza di ottenere un titolo che consenta loro di poter aspirare a svolgere la professione per la quale si sono formati.

Appare del tutto evidente l'irrazionalità manifesta cui si giunge dando applicazione alle disposizioni ministeriali le quali stanno – di fatto – depotenziando

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

il valore abilitante di un titolo conseguito sulla base di corsi attivati ed autorizzati ben prima dell'entrata in vigore della L. n. 145/2018.

Di tale circostanza è ben consapevole proprio codesto T.A.R. il quale ha avuto già modo di pronunciarsi sull'argomento.

Ed infatti, per mezzo dell'ordinanza 5 novembre 2019, Sez. III, n. 7133, è stato chiarito che “la DGR della Regione Umbria n. 1098 del 2.8.2018 autorizzativa dei corsi in favore della società ricorrente – che risultano in fase di svolgimento – è attualmente in vigore, non essendo stata annullata o revocata”.

Nello specifico, si tratta di un contenzioso in cui l'Istituto Fermi (ente autorizzato ad avviare corsi di formazione per massofisioterapisti) ha impugnato gli atti amministrativi illegittimi nella parte in cui impedivano di poter **proseguire** con la formazione dei soggetti che già avessero avviato un percorso di studi autorizzato ben prima del 31 dicembre 2018 e che, a causa di una errata interpretazione del testo normativo di cui alla L. n. 145/2018, rischiavano di creare il paradosso per cui in questa sede si agisce.

Ancora una volta è stata dimostrata la correttezza della tesi difensiva in questa sede proposta nei termini in cui evidenzia l'illegittima scelta del Ministero di depotenziare illegittimamente il valore abilitante ai fini dell'esercizio della professione con riferimento a quei titoli rilasciati comunque da enti autorizzati, negando a chi - come parte ricorrente - ha ultimato il percorso di studi e conseguito il relativo titolo.

Pertanto, non potrà che conseguirne la declaratoria di illegittimità del D.M. impugnato per eccesso di potere e violazione di legge, consentendo a parte ricorrente di poter presentare validamente la domanda di inserimento negli elenchi speciali, pur in assenza di attività lavorativa prestata.

Ma vi è di più.

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

1.1 A parere dello scrivente, non risultando *in toto* applicabile la disposizione di cui all'art. 1 comma 537 della L. n. 145/2018 – giacché, come dimostrato, è applicabile esclusivamente all'ambito delle professioni sanitarie “riordinate” dalla L. n. 3/2018, cui certamente non appartiene massofisioterapia – dovrà essere consentito a parte ricorrente di presentare, senza limiti di tempo (non essendo stato dato alcun riferimento in tal senso dal legislatore), la domanda di inserimento nell'elenco speciale istituito proprio per tale figura professionale.

Conseguentemente, deve essere dichiarata illegittima la disposizione del D.M. nella parte in cui ritiene applicabile all'ipotesi dei massofisioterapisti le disposizioni contenute nell'art. 1 comma 2, ed in particolare l'imposizione del vincolo di procedere a presentare la domanda di inserimento entro il 31 dicembre 2019.

Ed infatti, risulta essere assolutamente illegittimo il richiamo operato dal comma 1 dell'art. 5 del medesimo D.M., con riferimento al comma 4 bis della legge 26 febbraio 1999, n. 42, giacché, come dimostrato, tale richiamo non è stato affatto operato dal Legislatore, facendo cadere, conseguentemente, ciascuna delle previsioni ivi contenute, che contrastino con la disciplina tipica dei massofisioterapisti.

Ove ciò non avvenga, non potrà che procedersi con il sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 537 e ss, per le ragioni che di seguito meglio si specificano.

******QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE******

Nel caso in cui il D.M. venga ritenuto legittimo nei termini in cui impugnato con il presente ricorso, ne deriva l'illegittimità Costituzionale dell'art. 1 comma 537 e ss. sotto molteplici profili che, nel presente atto vengono esclusivamente accennati, con riserva di meglio argomentare in sede di memorie ex art. 73 c.p.a.

1) VIOLAZIONE ART. 3 E 33 COST.;

Studio Legale Ferrai
Avv. Giovanni Ferrai
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrai@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrai.com

La normativa in questione risulta essere illegittima rispetto a quanto previsto dall'art. 33 della Costituzione, a mente del quale *“E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale”*.

La disposizione, ove venga interpretata nel senso di imporre il requisito di aver svolto la professione per almeno 36 mesi, anche non continuativi negli ultimi 10 anni, quale condizione per accedere alla procedura dell'iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento, contrasta manifestamente con il dettato costituzionale, giacché viene depotenziata l'attendibilità riconosciuta ad una commissione di esame che di fatto ha reso spendibile il titolo e la relativa l'abilitazione all'esercizio professionale.

I provvedimenti, altresì, sono costituzionalmente illegittimi poiché discriminanti all'interno della stessa categoria dei massofisioterapisti. Ed infatti: un massofisioterapista che ha svolto 36 mesi lavorativi, negli ultimi 10 anni, può iscriversi all'elenco speciale tenuto presso l'Ordine dei TSRM. Di contro, a un collega con lo stesso titolo, rilasciato ai sensi della medesima legge ed autorizzato prima del 31 dicembre 2018, gli viene negata la possibilità di iscriversi nell'elenco speciale presso l'Ordine dei TSRM.

2) VIOLAZIONE ART. 117 COST.

Nel caso in cui il D.M. venga ritenuto legittimo nei termini in cui impugnato con il presente ricorso, ne deriva l'illegittimità Costituzionale dell'art. 1 comma 537 e ss. nella parte in cui non consente di poter essere inseriti negli elenchi speciali ai soggetti che abbiano conseguito un titolo abilitante all'esercizio della professione di massofisioterapista, giacché, verrebbe violato l'art. 117 comma 1 della Costituzione, in punto di mancato rispetto della normativa Comunitaria applicabile sul suolo italiano.

In tal senso, infatti, verrebbe violato il principio di reciproco riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio della professione, sancito dall'art. 53 del Trattato sul

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 - Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 - 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

Funzionamento dell'Unione Europea, come risultante dalla modifica di Lisbona del 2009.

Siffatto principio, al quale viene riconosciuto anche dalla C.G.U.E. un'efficacia diretta ed immediata all'interno di tutti gli stati membri, impone con la forza tipica di una norma di rango primario, il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli abilitanti all'esercizio di una professione, onde garantire pienamente le fondamentali libertà di circolazione e stabilimento dei lavoratori.

Ed infatti, i titoli rilasciati ai sensi della Legge 19 maggio 1971, per stessa ammissione del Ministero, corrispondono al livello di qualifica previsto dall'art. 11, lettera b), punto ii), della direttiva 2005/36/CE e soddisfa le condizioni di riconoscimento richieste dall'articolo 13 della medesima direttiva.

Da quanto sopra riportato non può che discendere la necessaria declaratoria di illegittimità degli atti in questa sede impugnati, con conseguente annullamento degli stessi.

**2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1
COMMI 537 E SS. DELLA L.N. 145/2018. ECCESSO DI POTERE.
ILLOGICITA' MANIFESTA.**

In ogni caso, senza recesso alcuno dal precedente motivo, il D.M. in questa sede impugnato appare manifestamente illegittimo con riferimento al profilo dell'eccesso di potere e della violazione di legge in quanto prevede del tutto arbitrariamente che il requisito dei 36 mesi di attività lavorativa, sia posseduto dagli aspiranti partecipanti alla procedura in questione alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 (1 gennaio 2019).

Sul punto si osservi quanto segue.

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

Costituisce principio consolidato dell'ordinamento la circostanza in base alla quale i requisiti per la partecipazione ad una qualsivoglia procedura concorsuale – o comunque volta all'istituzione di elenchi ad esaurimento – debbano essere posseduti alla **data di scadenza di presentazione della domanda.**

Orbene, il predetto principio è certamente applicabile al caso di specie, rappresentando la procedura *de qua*, una vera e propria procedura di inserimento in un elenco speciale, volto alla individuazione di soggetti che, in possesso di titoli abilitativi, possano continuare ad esercitare la professione di massofisioterapia.

Di converso, appare manifestamente privo di fondamento imporre ai candidati di essere in possesso del requisito dei 36 mesi – che lo si ribadisce non è previsto dalla Legge quale elemento essenziale per la presentazione delle domanda, a differenza di quanto ritenuto dal Ministero – addirittura entro un termine assai più ristretto rispetto a quello previsto dalla normativa stessa.

Ed infatti, da una parte, è lo stesso legislatore a prevedere che i candidati possano presentare la domanda di inserimento negli elenchi speciali entro il 31 dicembre 2019; dall'altra, del tutto arbitrariamente, il Ministero ha ritenuto di vincolare il possesso dei requisiti asseritamente necessari per la partecipazione alla procedura in un arco temporale assai più ristretto.

Per di più, a riprova dell'insormontabile paradosso cui si giunge ove venga riconosciuta legittimità all'operato dell'amministrazione, basti pensare che il medesimo Dicastero ha spesse volte rilasciato un valido "attestato" dimostrante la valenza abilitativa del titolo conseguito ai fini dell'esercizio dell'attività di massofisioterapista.

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com



Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

ATTESTATO

A richiesta dell'interessato e per gli usi consentiti dalla legge,
sulla scorta degli atti d'ufficio, si attesta che il

ATTESTATO DI MASSAGGIATORE-MASSOFISIOTERAPISTA (triennale)
Rilasciato ai sensi e per gli effetti della legge n. 403/1971

consegnato presso

PUNTO FORMAZIONE SRL FOLIGNO (PG)

in data 6 giugno 2019

dal Sig. **ALLEGRINI Mirko**
nato a Negrar (VR) (Italia) il 19 ottobre 1981



- abilita all'esercizio dell'attività di massofisioterapista ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403;
- corrisponde al livello di qualifica previsto dall'articolo 11, lettera b), punto ii), della direttiva 2005/36/CE e ss. mm.;
- soddisfa le condizioni di riconoscimento richieste dall'articolo 13 della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche.

Si precisa che in Italia non esiste un registro per l'arte ausiliaria sanitaria di massofisioterapia e, pertanto, non può essere rilasciato alcun certificato relativo alla verifica dell'iscrizione al suddetto o dell'onorabilità professionale (good standing).

Roma, 11 SET. 2019
Prot. n. 2013/4605



Il direttore dell'ufficio
Vincenzo Corno

Che senso ha, dunque, da una parte prevedere quale limite ai fini dell'esercizio della professione il vincolo di aver svolto una attività lavorativa entro la data del 31 dicembre 2018, mentre dall'altra si provvede a rilasciare ai soggetti possessori di un valido titolo un attestato che legittima "l'esercizio dell'attività di massofisioterapista" addirittura in una data successiva alla data di pubblicazione del D.M. in questa sede impugnato, non è dato comprendere.

2.1. Inoltre, come si è avuto modo di osservare, non vi è alcuna ragione di ritenere vincolante il criterio di raggiungimento non solo di un monte ore, ma anche che lo stesso sia posseduto entro una data assai anteriore rispetto al termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione.

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

Ed infatti, se a monte si considera che il criterio cardine per la presentazione della domanda sia esclusivamente quello di svolgere attualmente una attività lavorativa in forza di un titolo abilitante, appare evidente che tale requisito deve essere posseduto dall'aspirante alla data del 31 dicembre 2019.

Nello specifico, tutti i ricorrenti sono possesso di titolo abilitante e potrebbero comunque maturare il requisito di svolgere l'attività professionale entro il termine ultimo di scadenza della presentazione delle domande di inserimento (31 dicembre 2019).

2.2 Infatti, il Ministero ritiene, del tutto illegittimamente che, per poter presentare validamente la domanda di inserimento negli elenchi speciali in questione, gli aspiranti candidati dimostrino il possesso del requisito dei 36 mesi di servizio fuorviando manifestamente il testo normativo della disposizione di cui alla L.n. 145/2018.

Ivi, infatti, si legge che “

537. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

« 4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o hanno svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ».

Appare evidente che nessuna centralità debba essere attribuito al requisito dei 36 mesi, bensì la condizione di “svolgere” o “avere svolto” e, quindi, non solo a coloro che “abbiano svolto”.

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

Ed infatti, è di immediata percezione che, sotto il profilo sintattico-grammaticale, il tenore letterale della norma in oggetto non possa che riferirsi paratatticamente a due momenti logicamente distinti.

In tal senso, risulta essere di significativa portata il razionale e inevitabile utilizzo dei diversi termini "svolgono" e "abbiano svolto": il Legislatore ha volontariamente utilizzato il tempo presente e il congiuntivo passato al fine di delineare due distinte ipotesi, anche per mezzo di una congiunzione disgiuntiva.

Difatti, è noto al Collegio come l'impiego del tempo verbale "presente" sia volto a inquadrare sotto un profilo diettico (spazio temporale) avvenimenti e attività contemporanee e/o contestuali all'enunciazione dell'azione di riferimento; di converso, l'impiego del tempo verbale congiuntivo passato altro non può individuare se non un'azione conclusa e collocabile in un arco temporale variamente distante.

A riprova della sapiente e specifica scelta del legislatore, il periodo in esame prosegue con un complemento di tempo continuato (per un periodo minimo di 36 mesi) e uno di tempo determinato (negli ultimi 10 anni), i quali perderebbero il loro valore logico-sintattico qualora fossero grossolanamente riferiti ad attività ancora in fieri.

Detto in altri termini.

Se l'opzione del requisito dei 36 mesi fosse riferibile indistintamente tanto ai soggetti che stiano attualmente svolgendo l'attività, quanto a quelli che l'abbiano svolta in passato, il costrutto lessicale utilizzato dal Legislatore dovrebbe in ogni caso essere dotato di senso compiuto.

Ma così non è

Se infatti si esclude dal disposto normativo l'opzione relativa alla frase "abbiano svolto", l'assunto diventa manifestamente irrazionale:

"COLORO CHE SVOLGONO ... PER UN PERIODO MINIMO DI TRENTASEI MESI, ANCHE NON CONTINUATIVI NEGLI ULTIMI DIECI

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

ANNI, POSSONO CONTINUARE A SVOLGERE LE ATTIVITA' PROFESSIONALI".

Se il soggetto della frase risulta essere “coloro che svolgono”, l'azione riferibile al verbo impone una *consecutio* tale da rendere “assurda” la circostanza di svolgere “nel presente” un'attività che abbia avuto inizio “negli ultimi dieci anni”.

Appare, dunque, evidente, come il Legislatore, sempre in applicazione della *ratio* normativa sottesa alla disposizione in esame, abbia voluto disciplinare **due distinte ipotesi**, ovverosia consentire tanto a coloro i quali allo stato attuale stiano svolgendo l'attività professionale, quanto a chi allo stato attuale non stia più esercitando la professione, ma l'abbia svolta in passato per un periodo ragionevolmente sufficiente da essere preso in considerazione, di essere iscritto negli elenchi speciali in questione, dando loro la possibilità di esercitare l'attività professionale senza commettere alcun abuso.

Conseguentemente, anche ove fosse richiesto come indispensabile (ma così non è) il requisito dell'attualità dello svolgimento della professione, i ricorrenti potrebbero ancora maturare lo stesso sempre e comunque entro la data del 31 dicembre 2019.

In tal senso, trova piena applicazione – in linea di principio - quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in base al quale “*i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso*”, il quale risulta essere pacificamente espressione di un generale principio “*strettamente connesso ai principi di imparzialità e di parità di trattamenti dei candidati*” (cfr. Consiglio di Stato, sent. 2 dicembre 2016, n. 5057).

Pertanto, dovrà essere consentito a tutti i ricorrenti di poter maturare il predetto requisito entro la data di scadenza di presentazione della domanda e, dunque, di poter validamente presentare la domanda di inserimento negli elenchi speciali.

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

2.2 Inoltre, appare evidente come – sotto diverso profilo – la medesima disposizione appaia manifestamente irrazionale con riferimento ad una ricostruzione sistematica della disciplina prevista dallo stesso Ministero ai fini dell’inserimento negli elenchi speciali.

Ed infatti, sempre procedendo ad una interpretazione razionale del testo normativo, il Legislatore ha ritenuto espressamente di considerare le due distinte ipotesi di lavoratori che attualmente svolgono e coloro che abbiano svolto in passato la professione.

Consequentemente, appare irrazionale prevedere anche un termine anteriore rispetto a quello della data di presentazione della domanda, giacché esso comporterebbe una automatica esclusione di tutte quelle categorie di candidati che attualmente “svolgono” la professione.

In altri termini.

Se ci si ostina a ritenere come centrale il requisito dei 36 mesi, tale previsione contrasta con il successivo termine imposto di possesso dello stesso entro il termine di promulgazione della legge finanziaria, sebbene essa preveda il termine ultimo del 31 dicembre 2019.

Evidentemente, nella volontà del legislatore – che ha sempre l’obiettivo di garantire continuità al servizio – vi è l’obiettivo di consentire a coloro che svolgano di presentare la domanda entro il 31 dicembre 2019, e contemporaneamente anche a coloro che lo hanno svolto per un periodo ragionevole nel passato – per almeno 36 mesi – di presentare richiesta di inserimento negli elenchi speciali entro una data prefissata.

Il termine del 31 dicembre 2018, a scapito del termine ultimo indicato nel medesimo Decreto Ministeriale, appare evidentemente arbitrario e frutto di un eccesso di potere tale da inficiare l’intero provvedimento in questa sede impugnato.

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

3.3. Infine, la fondatezza della tesi difensiva testé riportata, appare supportata da un ulteriore ed insuperabile circostanza.

Lo stesso legislatore, unitamente all’emanazione della disposizione di cui all’art. 1 comma 537 e ss, ha previsto a chiare lettere che *“entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell’art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537 del presente articolo”*.

Come si evince, nessun riferimento alla “data di entrata in vigore” viene effettuato dal Legislatore al fine di indicare il termine entro cui essere in possesso dei requisiti in questione.

Pertanto, non potrà che evidenziarsi l’eccesso di potere di cui è affetto il D.M. in questione in quanto ha vincolato il possesso dei requisiti ad una data non prevista dal Legislatore ma che fosse riferibile all’unica data indicata nel dettato normativo (31 dicembre 2019).

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA “CONDIZIONATA”

La presente istanza cautelare monocratica viene presentata esclusivamente in via cautelativa al fine di porre rimedio alla circostanza in base alla quale, tenendo conto del carico di ruolo di codesto On.le T.A.R., l’udienza collegiale per la trattazione della domanda cautelare rischi di essere fissata **oltre il termine del 31 dicembre 2019**, data ultima in cui parte ricorrente può validamente presentare la domanda di inserimento negli elenchi speciali relativi alla figura di massofisioterapista.

Pertanto, nel caso in cui tale evenienza si concretizzi (vale a dire che non possa essere trattata la domanda cautelare dinnanzi alle CC del **2 e del 16 dicembre p.v.**), è necessaria l’adozione di un provvedimento cautelare monocratico che, nelle more di trattazione dell’udienza collegiale, consenta a parte ricorrente di poter

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

validamente presentare la domanda di inserimento nei predetti elenchi speciali pur in assenza del requisito dei 36 mesi di attività lavorativa prestata in forza del titolo di studi posseduto.

Per mezzo del provvedimento cautelare monocratico, dunque, si chiede che venga ordinato alle amministrazioni resistenti di consentire la presentazione della domanda di inserimento a tutti coloro che siano in possesso del titolo professionale in questione, senza porre lo sbarramento del requisito temporale dell'attività lavorativa prestata.

Quale effetto conseguente, dunque, l'amministrazione dovrà provvedere ad accettare la domanda presentata e, successivamente, valutare pienamente la richiesta di inserimento negli elenchi, essendo il presente giudizio volto all'eliminazione dell'illegittimo requisito temporale dell'attività lavorativa, per le ragioni meglio specificate in sede di motivi.

E' importante chiarire a codesto T.A.R. che in nessun caso gli odierni ricorrenti chiedono di essere inseriti negli elenchi speciali, senza una preventiva valutazione da parte degli organi deputati alla verifica dei requisiti generali di partecipazione alla "selezione", essendo questo compito esclusivamente demandato agli organi centrali.

L'obiettivo del presente giudizio è quello di ottenere un provvedimento cautelare che impedisca l'ingerarsi in capo a parte ricorrente del grave ed irreparabile danno di non poter presentare nei termini di legge una domanda valida ai fini della valutazione da parte del competente Ordine Professionale, facendo così spirare la possibilità di essere inserito negli elenchi speciali ad esaurimento e poter continuare legittimamente a svolgere la professione.

Di tal ché, appare indispensabile l'adozione di una misura cautelare che consenta a parte ricorrente di poter presentare validamente la domanda di inserimento negli elenchi, senza che la stessa venga ritenuta automaticamente non

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

accoglibile in forza di una disposizione contenuta nel D.M. in questa sede impugnato che, per le ragioni esposte nella parte motiva, risulta essere manifestamente illegittima.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE.

Come, anticipato, la richiesta misura cautelare monocratica ha quale precipua funzione quella di scongiurare l'ingenerarsi di un danno grave ed irreparabile in capo a parte ricorrente che può concretizzarsi ove il presente giudizio – per ragioni di carico di ruolo – venga trattato in data successiva al **31 dicembre 2019**, data ultima entro cui può essere presentata la domanda di inserimento negli elenchi speciali ai fini dello svolgimento legittimo della professione.

Tuttavia, ove il Presidente, sulla base del carico di ruolo, ritenga che il presente giudizio possa essere trattato entro i tempi necessari al fine di tutelare la posizione di parte ricorrente, si chiede che il collegio conceda la misura cautelare ritenuta più opportuna, volta a consentire a parte ricorrente di inoltrare la domanda di inserimento negli elenchi speciali.

Come accennato, infatti, così come formulato il D.M. 9 agosto 2019, rende di fatto inutile la proposizione della domanda da parte dei ricorrenti, in forza della clausola automaticamente escludente del possesso del requisito dei 36 mesi di attività lavorativa svolta alla data di emanazione della L.n. 145/2018.

Ciò che si chiede, dunque, non è già un inserimento sic et simpliciter negli elenchi *de qua*, giacché non è affatto intenzione di parte ricorrente ottenere surrettiziamente un bene della vita superiore rispetto a quanto spettante di diritto.

Al contrario, è interesse di parte ricorrente ottenere un provvedimento giudiziale che consenta agli stessi di poter procedere alla presentazione della domanda entro il termine del 31 dicembre 2019 e, per l'effetto, ottenere una valutazione della stessa senza che venga frapposto l'illegittimo requisito del periodo

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 – 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

di 36 mesi di attività lavorativa svolta nell'ultimo decennio quale requisito essenziale per l'inserimento nei predetti elenchi.

In via subordinata, ove non venga concesso il decreto monocratico invocato e non si riesca –sempre per carico di ruolo - a trattare la presente causa in una data anteriore al 31 dicembre 2019 e/o non venga emesso entro tale data il relativo provvedimento cautelare, si chiede che codesto On.le T.A.R. ordini a parte resistente – ed esclusivamente nei confronti di coloro i quali hanno agito tempestivamente impugnando gli atti della procedura immediatamente lesivi – di poter essere rimessi in termini ai fini della valida presentazione della domanda di inserimento negli elenchi speciali, riaprendo i termini entro cui inoltrare la relativa domanda telematica, ovvero indicando la misura ritenuta più idonea al fine di consentire l'eliminazione del pregiudizio cui possono essere esposti i ricorrenti in caso di non tempestivo inoltro della domanda in questione.

Per quanto sopra esposto

SI CHIEDE

che codesto On.le T.A.R., in accoglimento del presente ricorso, previa concessione delle richieste misure cautelari, disponga l'annullamento del D.M. impugnato e, per l'effetto, consenta a parte ricorrente di poter validamente presentare la domanda di inserimento nell'elenco speciale di interesse.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che per la presente controversia è dovuto un contributo unificato nella misura di € 650,00.

SI PRECISA CHE IL PRESENTE ATTO E' STATO REDATTO CONFORMEMENTE ALLE INDICAZIONI FORNITE DAL SEGRETARIO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA IN ORDINE AL NUMERO DI PAGINE COMPLESSIVE E CHE, STANTE LA

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 - Catania
Via Privata Paolo Giorza n. 3 - Milano
Tel 095.553681 - 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

**PRESENZA DI TABELLE E ELEMENTI GRAFICI ALL'INTERNO
DELLO STESSO, IL NUMERO TOTALE DI PAGINE
DATILOSCRITTE NON SUPERA IL NUMERO MASSIMO DI 35.**

Catania, 8 novembre 2019

Avv. Giovanni Ferrau



Studio Legale Ferraiù
Avv. Giovanni Ferraiù
Via Nicola Coviello n. 25 - Catania
Via Privata Paolo Giorza 3 - Milano
Tel 095.553681 - Fax 095.551020
giovanni.ferraiu@pec.ordineavvocaticatania.it

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 2 CAD
Il sottoscritto Avv. Giovanni Ferraiù, in qualità di difensore di Fatuzzo + altri,
attesta che il presente documento informatico è conforme alle procure alle Hi cartacee
rilasciate separatamente dai ricorrenti dalle quali sono state estratte
Catania 8 novembre 2019
Avv. Giovanni Ferraiù



PROCURA SPECIALE

Il/la sottoscritto/a FATUZZO DAVIDE nato/a _____ a

CATANIA il 16/10/2020

(C.F. FTZDVDDOR15C3519), residente a RATACCA (CT) in via
VIA CAVALLOTTI 22, delego a rappresentarmi e difendermi l'Avv.

Giovanni Ferraiù (FRR GNN 73R19 C351L), a lui conferendo ogni più ampia facoltà di
legge al fine agire giudizialmente innanzi al T.A.R. Lazio.

Dichiaro di essere stato informato/a, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma

D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 della facoltà di esprimere il procedimento di mediazione, nonché

in determinati procedimenti dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione

previsto dal D. lgs. sopra indicato; della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di

avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento; dei

benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura. Dichiaro di essere stato/a informato/a,

ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di

negoziata assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto

decreto legge.

Dichiaro, infine, di aver preso visione, compreso e sottoscritto l'informativa ai sensi

dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e di aver prestato il consenso al trattamento

dei dati personali, anche sensibili, per le finalità inerenti lo svolgimento del presente

mandato, conformemente alla disciplina del medesimo GDPR.

Catania, 08/11/2019

firma



Fatuzzo Davide

VERA LA FIRMA

Studio Legale Ferrau

Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 - Catania
Via Privata Paolo Giorza 3 - Milano
Tel 095.553681 - Fax 095.551020
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it

PROCURA SPECIALE

Il/la sottoscritto/a <u>DOTTENILO FIRARDI</u> nato/a a
<u>SAN GIUSEPPE VESUVIANO</u> il <u>02/05/1985</u>
(C.F. <u>GRRDNC85E024931E</u>), residente a <u>CIVITA' DI SCABIA</u> in via
<u>ANNUNZIATELLA 1/D</u> , delego a rappresentarmi e difendermi l'Avv.
Giovanni Ferrau (FRR GNN 73R19 C351L), a lui conferendo ogni più ampia facoltà di
legge al fine agire giudizialmente innanzi al T.A.R. Lazio..
Dichiaro di essere stata informato/a, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma
D.lgs, 4 marzo 2010, n. 28 della facoltà di esprimere il procedimento di mediazione, nonché
in determinati procedimenti dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione
previsto dal D. lgs. sopra indicato; della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di
avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento; dei
benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura. Dichiaro di esser stato/a informato/a,
ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di
negoziata assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto
decreto legge.
Dichiaro, infine, di aver preso visione, compreso e sottoscritto l'informativa ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e di aver prestato il consenso al trattamento
dei dati personali, anche sensibili, per le finalità inerenti lo svolgimento del presente
mandato, conformemente alla disciplina del medesimo GDPR.
Catania, <u>18/10/2019</u>
 firma
<u>VERA LA FIRMA</u>


Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza 3 – Milano
Tel 095.553681 – Fax 095.551020
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it

PROCURA SPECIALE

Il/la sottoscritto/a ANTONIO MARGHELLA nato/a a

ROMA il 30 / 12 / 1981

(C.F. MRGNTN81T30H501S), residente a ROCCASECCA in via

FIBRENO 2, delego a rappresentarmi e difendermi l'Avv.

Giovanni Ferrau (FRR GNN 73R19 C351L), a lui conferendo ogni più ampia facoltà di legge al fine agire giudizialmente innanzi al T.A.R. Lazio.

Dichiaro di essere stata informato/a, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma

D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 della facoltà di esprimere il procedimento di mediazione, nonché

in determinati procedimenti dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione

previsto dal D. lgs. sopra indicato; della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di

avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento; dei

benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura. Dichiaro di esser stato/a informato/a,

ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di

negoiazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto

decreto legge.

Dichiaro, infine, di aver preso visione, compreso e sottoscritto l'informativa ai sensi

dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e di aver prestato il consenso al trattamento

dei dati personali, anche sensibili, per le finalità inerenti lo svolgimento del presente

mandato, conformemente alla disciplina del medesimo GDPR.

Catania, 22/10/2019

firma

Antonio Marghella

VERA LA FIRMA



Studio Legale Ferraro
Avv. Giovanni Ferraro
Via Nicola Caccioppo n. 25 - Catania
Via Privata Paolo Garzanti 3 - Milano
Tel 095.553681 - Fax 095.551020
giovanni.ferraro@pec.ordineavvocaticatania.it

PROCLAMA SPECIALE

Il/la sottoscritto/a MISTRETTA ROSARIO ROG nato/a il

PALESMO il 22/03/1989

(C.F. USTRQR89C236233D), residente al PALESMO in via

SCIUTI 126/C, delega a rappresentarmi e difendermi l'Avv.

Giovanni Ferraro (PRR GNN 73R19 CAS11), a lui conferendo ogni più ampia facoltà di

legge al fine agire giudizialmente innanzi al T.A.R. Lazio.

Dichiaro di essere stato informato/a, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma

D. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 della facoltà di esprimere il procedimento di mediazione, nonché

in determinati procedimenti dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione

previsto dal D. lgs. sopra indicato; della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di

avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento; dei

benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura. Dichiaro di esser stato/a informato/a,

ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di

negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto

decreto legge.

Dichiaro, infine, di aver preso visione, compreso e sottoscritto l'informativa ai sensi

dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e di aver prestato il consenso al trattamento

dei dati personali, anche sensibili, per le finalità inerenti lo svolgimento del presente

mandato, conformemente alla disciplina del medesimo GDPR.

Catania, 04/11/19

firma



VERA LA FIRMA



Studio Legale Ferrau

Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 - Catania
Via Privata Paolo Giorza 3 - Milano
Tel 095.553681 - Fax 095.551020
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it

PROCURA SPECIALE

Il/la sottoscritto/a FRANCESCO MORINI nato/a a
CITTÀ DI CASTELLO il 23/12/1970

(C.F. MORINI FRANCESCO), residente a SAN GIUSEPPE in via

LA ROSA - FRAZ. SELVA - 06046 (PA), delego a rappresentarmi e difendermi l'Avv.

Giovanni Ferrau (P.R. G.N. 73R19 C3511), a lui conferendo ogni più ampia facoltà di legge al fine agire giudizialmente innanzi al T.A.R. Lazio.

Dichiaro di essere stato informato/a, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 della facoltà di esprimere il procedimento di mediazione, nonché in determinati procedimenti dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal D. lgs. sopra indicato; della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento; dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura. Dichiaro di esser stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro, infine, di aver preso visione, compreso e sottoscritto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e di aver prestato il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per le finalità inerenti lo svolgimento del presente mandato, conformemente alla disciplina del medesimo GDPR.

Catania, 23-10-2019

firma


VERA LA FARIA


Studio Legale Ferràù

Avv. Giovanni Ferràù
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza 3 – Milano
Tel 095.553681 – Fax 095.551020
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it

PROCURA SPECIALE

Il/la sottoscritto/a ORTENZI GIOELE nato/a a
FERMO il 09/08/1993


(C.F. RTNGLI93M09D542X), residente a FALERONE in via
PAPA GIOVANNI XXIII - 1/C, delego a rappresentarmi e difendermi l'Avv.
Giovanni Ferràù (FRR GNN 73R19 C351L), a lui conferendo ogni più ampia facoltà di
legge al fine agire giudizialmente innanzi al T.A.R. Lazio.

Dichiaro di essere stata informato/a, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma
D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 della facoltà di esprimere il procedimento di mediazione, nonché
in determinati procedimenti dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione
previsto dal D. lgs. sopra indicato; della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di
avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento; dei
benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura. Dichiaro di esser stato/a informato/a,
ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di
negoziante assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto
decreto legge.

Dichiaro, infine, di aver preso visione, compreso e sottoscritto l'informativa ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e di aver prestato il consenso al trattamento
dei dati personali, anche sensibili, per le finalità inerenti lo svolgimento del presente
mandato, conformemente alla disciplina del medesimo GDPR.

Catania, 22/10/2019

firma



VERA LA FIRMA



Studio Legale Ferrau

Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza 3 – Milano
Tel 095.553681 – Fax 095.551020
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it

PROCURA SPECIALE

Il/la sottoscritto/a ALESSANDRO PESCHETTI nato/a a

CIVITANOVA MARCHE il 29/04/1994

(C.F. PSCLSN94D29C7900), residente a CIVITANOVA MARCHE in via

ERILIA 6, delego a rappresentarmi e difendermi l'Avv.


Giovanni Ferrau (FRR GNN 73R19 C351L), a lui conferendo ogni più ampia facoltà di legge al fine agire giudizialmente innanzi al T.A.R. Lazio..

Dichiaro di essere stata informato/a, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 della facoltà di esprimere il procedimento di mediazione, nonché in determinati procedimenti dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal D. lgs. sopra indicato; della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento; dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura. Dichiaro di esser stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro, infine, di aver preso visione, compreso e sottoscritto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e di aver prestato il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per le finalità inerenti lo svolgimento del presente mandato, conformemente alla disciplina del medesimo GDPR.

Catania, 22-10-2019

firma



VERA LA FIRMA



Studio Legale Ferrau

Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza 3 – Milano
Tel 095.553681 – Fax 095.551020
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it

PROCURA SPECIALE

Il/la sottoscritto/a PIZZUTO GABRIELE nato/a _____ a _____

BRONTE il 24/02/1994,

(C.F. P7766196B24B202T), residente a BRONTE in via

OSTIA n° 3, delego a rappresentarmi e difendermi l'Avv.

Giovanni Ferrau (FRR GNN 73R19 C351L), a lui conferendo ogni più ampia facoltà di legge al fine agire giudizialmente innanzi al T.A.R. Lazio.

Dichiaro di essere stata informato/a, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma

D.lgs, 4 marzo 2010, n. 28 della facoltà di esprimere il procedimento di mediazione, nonché

in determinati procedimenti dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione

previsto dal D. lgs. sopra indicato; della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di

avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento; dei

benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura. Dichiaro di esser stato/a informato/a,

ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di

negoiazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto

decreto legge.


Dichiaro, infine, di aver preso visione, compreso e sottoscritto l'informativa ai sensi

dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e di aver prestato il consenso al trattamento

dei dati personali, anche sensibili, per le finalità inerenti lo svolgimento del presente

mandato, conformemente alla disciplina del medesimo GDPR.

Catania, 24/02/2019

firma


VERA LA FIRMA



AVV. GIOVANNI FERRAÙ
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 - Catania
Via Privata Paolo Giorza 3 - Milano
Tel 095.553681 - Fax 095.551020
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it

PROCURA SPECIALE

Il/la sottoscritto/a VANDINI MAURIZIO nato/a _____ a
FANO il 05/06/1975



(C.F. VNDNRZ75H05M489K residente a APECCHIO (PU) in via
PIAN DI TROBBIO, 109 delego a rappresentarmi e difendermi l'Avv.

Giovanni Ferrau (FRR GNN 73R19 C3511), a lui conferendo ogni più ampia facoltà di legge al fine agire giudizialmente innanzi al T.A.R. Lazio.

Dichiaro di essere stata informato a, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 della facoltà di esprimere il procedimento di mediazione, nonché in determinati procedimenti dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal D. lgs. sopra indicato, della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento, dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura. Dichiaro di esser stato/a informato/a ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro, infine, di aver preso visione, compreso e sottoscritto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679, 2016 e di aver prestato il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per le finalità inerenti lo svolgimento del presente mandato, conformemente alla disciplina del medesimo GDPR.

Catania, 22/10/2019


VERA LA FIRMA


Studio Legale Ferrau

Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza 3 – Milano
Tel 095.553681 – Fax 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Giovanni Ferrau (C.F. FRR GNN 73R19 C351L), iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Catania, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm. nonché in virtù dell'autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, giusta delibera del 9 marzo 2009, quale difensore di

1. FATUZZO	DAVIDE	FTADVD00R16C351G
2. GIRARDI	DOMENICO	GRRDNC85E02H931E
3. MARGHELLA	ANTONIO	MRGNTN81T30H501S
4. MISTRETTA	ROSARIO ROY	MSTRRR89C23G273D
5. MORINI	FRANCESCO	MRNFNC70T23C745C
6. ORTENZI	GIOELE	RTNGLI93M09D542X
7. PES CETTI	ALESSANDRO	PSCLSN94D29C770O
8. PIZZUTO	GABRIELE	PZZGRL94B24B202T
9. VANDINI	MAURIZIO	VNDMRZ75H05D488K

per i quali si procede alla presente notifica in virtù delle procure alle liti allegate in calce al ricorso

NOTIFICO

L'allegato ricorso con istanza sospensiva *ex art. 55 e 56 c.p.a.* in originale informatico da me sottoscritto digitalmente a:

- **Ministero della Salute**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, sita in Roma, Via dei Portoghesi 12, Indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto da Reginde (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) gestito dal Ministero della Giustizia;
- **Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione**, C.F. 01682270580, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, indirizzo PEC: federazione@pec.tsrn.org, estratto dal registro IniPec, gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico;

Studio Legale Ferrau
Avv. Giovanni Ferrau
Via Nicola Coviello n. 25 – Catania
Via Privata Paolo Giorza 3 – Milano
Tel 095.553681 – Fax 095.430519
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it
www.studiolegaleferrau.com

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al ricorso promosso dinnanzi al TAR Roma, da:

- **FATUZZO DAVIDE + ALTRI**

CONTRO

- **Ministero della Salute;**
- **Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;**

E NEI CONFRONTI DI

- **MELI GIUSEPPE;**

ATTESTO

che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati, anch'essi sottoscritti digitalmente:

- Ricorso Massofisioterapisti Fatuzzo + altri;
- Procure alle liti con attestazione di conformità.

Catania, 8 novembre 2019

Avv. Giovanni Ferrau
(sottoscrizione digitale)



Oggetto: CONSEGNA: Notificazione ai sensi della L. 53/1994

Mittente: posta-certificata@telecompost.it

Data: 08/11/2019, 13:15

A: giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 08/11/2019 alle ore 13:15:27 (+0100) il messaggio

"Notificazione ai sensi della L. 53/1994" proveniente da

"giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it"

ed indirizzato a: "ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191108131508.10980.55.1.68@pec.aruba.it

-----postacert.eml-----

Oggetto: Notificazione ai sensi della L. 53/1994

Mittente: "giovanni\ferrau" <giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it>

Data: 08/11/2019, 13:15

A: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, federazione@pec.tsrn.org

Attenzione, trattasi di notificazione ai sensi della legge 53 del 1994.

Avv. Giovanni Ferrau

Studio Legale Ferrau

Avv. Giovanni Ferrau

Via Nicola Coviello 25

95128 Catania

Tel 095.553681 – 095.430519

Fax 095.551020

giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it

www.studiolegaleferrau.it

-----Allegati:-----

postacert.eml	3,3 MB
Ric. Masso FATUZZO + altri (solo titolo).pdf	1,5 MB
Relata di notifica Massofisioterapisti Fatuzzo.pdf	348 kB
Procure Fatuzzo + altri conformità.pdf	600 kB
dati-cert.xml	1,0 kB

Oggetto: CONSEGNA: Notificazione ai sensi della L. 53/1994

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 08/11/2019, 13:15

A: giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 08/11/2019 alle ore 13:15:12 (+0100) il messaggio "Notificazione ai sensi della L. 53/1994" proveniente da "giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it" ed indirizzato a "federazione@pec.tsrn.org" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191108131508.10980.55.1.68@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Notificazione ai sensi della L. 53/1994

Mittente: "giovanni.ferrau" <giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it>

Data: 08/11/2019, 13:15

A: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,federazione@pec.tsrn.org

Attenzione, trattasi di notificazione ai sensi della legge 53 del 1994.

Avv. Giovanni Ferrau

Studio Legale Ferrau

Avv. Giovanni Ferrau

Via Nicola Coviello 25

95128 Catania

Tel 095.553681 – 095.430519

Fax 095.551020

giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it

www.studiolegaleferrau.it

— Allegati: —

dati-cert.xml	1,0 kB
postacert.eml	3,3 MB
Ric. Masso FATUZZO + altri (solo titolo).pdf	1,5 MB
Relata di notifica Massofisioterapisti Fatuzzo.pdf	348 kB
Procure Fatuzzo + altri conformità.pdf	600 kB

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DELLA COPIA CARTACEA ALL'ATTO NOTIFICATO A MEZZO PEC

Io sottoscritto Avv. Giovanni Ferrau, (C.F. FRR GNN 73R19 C351L), iscritto all'albo dell'Ordine degli Avvocati di Catania, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm. nella qualità di difensore di **FATUZZO DAVIDE + ALTRI** ai sensi degli artt. 9, co. 1 bis e 6, co.1 della L. 53/1994, nonché dell'art. 23 c. 1 del D.lgs. n. 82/2005

ATTESTO

che l'antescritto atto di n. 46 pagine, esclusa la presente, alla quale è unito mediante firma di congiunzione, è copia conforme, in formato analogico, dell'atto che è stato notificato in formato digitale a mezzo posta elettronica certificata, mediante invio in data: 8 novembre 2019 alle ore 13:15, dalla mia casella di PEC giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it alla casella di pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e federazione@pec.tsrn.org coi relativi allegati, firmati digitalmente, ed è composto da:

1. Copia cartacea del ricorso firmato digitalmente;
2. Procura alle liti, firmata sia fisicamente che digitalmente;
3. Relata di notifica, firmata digitalmente;
4. Ricevute di avvenuta consegna della notifica effettuata a mezzo PEC.

Catania, 8 novembre 2019

Avv. Giovanni Ferrau



AVV. GIOVANNI FERRAU
Via Coviello, 25 - 95128 CATANIA
Tel. 095 551081 - Fax 095 551020
E-mail: ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0705A0429A - SL(11)

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	MELI GIUSEPPE		
	VIA ACQUILE GRANDI 51		
DESTINATARIO	VIA/PIAZZA		N° CIV.
	95034 BRONTE		CT
MITTENTE	STUDIO LEGALE FERRAU		
	Via Nicola Goviello 25 95128 CATANIA		
MITTENTE	Tel: 095 553681 Fax: 095 551020		
	giovanni.ferrau@pecordineavvocaticatania.it		
MITTENTE	VIA/PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.		PROV.

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 17025 Sez. 04 Operaz. 90
Causale: AG 08/11/2019 17:02
Peso gr.: 132 Tariffa € 8.95 Affr. € 8.95

Cod. AG: 787796617942 Cod. AR: 687796617941
Bollo (accettazione manuale) TASSE

Ai sensi
del Fo:

FATTI

in virt
2009,

MEI

invia
ricev

Cro

Av

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: gab@postacert.sanita.it

CC:

Ricevuto il:12/11/2020 12:32 PM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Richiesta di pubblicazione sul sito web per notificazione pubblici proclami (Fatuzzo).

Priorità:normale

[N. 13997_2019 REG.RIC \(fatuzzo PP\).pdf\(130607\)](#)

[Richiesta notifica pubblici proclami Fatuzzo.pdf\(445786\)](#)

[Ricorso Fatuzzo.pdf\(2192576\)](#)

- [Mostra Certificato](#)
- [Azioni ▼](#)

Il sottoscritto Avv. Giovanni Ferrau del Foro di Catania, con la presente chiede la pubblicazione dell'Avviso allegato, sul sito web del Ministero della salute (sezione "Notifiche per pubblici proclami") ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati al Ricorso n. 13997/2020 R.G. come disposto dall'ordinanza n. del TAR LAZIO - Roma n. 10640/2020 del 19-10-2020, allegata. Distinti saluti. Avv. Giovanni Ferrau -- ----- Studio Legale Ferrau Avv. Giovanni Ferrau Via Nicola Coviello 25 95128 Catania Via Privata Paolo Giorza 3 20144 Milano
Tel fax 095.553681 ? 095.430519 giovanni.ferrau@gmail.com
giovanni.ferrau@pec.ordineavvocaticatania.it www.studiolegaleferrau.com